



Autorità Nazionale Anticorruzione

**Prezzi di riferimento in ambito sanitario di cui all'art. 17,
comma 1, lett. a), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e ss.mm.ii:
servizio di lavanderia/lavanolo**

Consultazione pubblica

Osservazioni pervenute

1) CGIL - Sergio Genco (Funzionario)

Riteniamo che nei bandi di gara il criterio dell'offerta più vantaggiosa debba sostituire in toto il criterio del massimo ribasso.

Riteniamo altresì fondamentale che si tenga conto del rispetto dei CCNL di settore sottoscritto delle OO.SS maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle Leggi sulla sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro previste nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Nei bandi di gara dovrebbe essere richiesto un parametro (certificazione) verificabile, che garantisca criteri di sanificazione del servizio, allo scopo di tutelare l'utente/ cittadino.

Il settore nel tempo ha modificato la sua natura da semplice settore di lavanolo a un insieme di servizi anche complessi richiesti dalle singole Aziende Sanitarie, che sono diversificati in base alle necessità , pertanto risulta più difficile trovare un minimo comun denominatore per definirne le tariffe.

Riteniamo che il 25° percentile possa essere efficace ma a nostro avviso occorre che nei bandi di gara sia esplicitato chiaramente cosa è possibile acquistare e cosa no.

Anche il corrispettivo base del servizio lavanolo del paziente ordinario definito “ a giornata di degenza” ci pare escluda tutti i servizi aggiuntivi che solitamente sono richiesti dalle aziende sanitarie.

A nostro avviso i prezzi di riferimento non possono essere considerati come base d'asta nelle gare pubbliche. Infatti se ciò avvenisse si correrebbe il rischio, cosa che fra l'altro in alcuni casi già avviene, che a loro volta tali prezzi vengano ribassati , producendo così un abbassamento qualitativo del servizio per l'utente finale, la riduzione della buona occupazione e si favorirebbero di fatto le imprese meno” corrette”.

2) ASSOSISTEMA - Marco Marchetti (Presidente)

ASSOSISTEMA rappresenta le imprese di produzione, distribuzione, manutenzione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi e di servizi di sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in ospedali, case di cura, cliniche private, hotel, ristoranti, imprese, edilizia e ambienti confinati.

Unica Associazione della categoria in Italia, suoi obiettivi statuari sono la protezione, la diffusione e il miglioramento delle attività del settore, nonché la tutela e il coordinamento delle istanze e degli interessi degli Associati.

Socio diretto di Confindustria, ASSOSISTEMA è membro di ETSA (European Textile Services Association) e di ESF (European Safety Federation). Ciò le consente una visione molto ampia e una comparazione quotidiana con tutti gli altri Paesi sui vari argomenti in trattazione.

ASSOSISTEMA rappresenta la totalità delle aziende di medie e grandi dimensioni, circa il 63% della forza lavoro e la gran parte del fatturato di un settore che in Italia vale circa 4,2 miliardi di euro.

Il profilo degli addetti (oltre 35.000) si caratterizza per la stabilità occupazionale: il 93% è dipendente a tempo indeterminato e il 65% di genere femminile.

Le imprese associate ad ASSOSISTEMA, sono accomunate dall'utilizzo di impianti tecnologicamente avanzati, di modelli organizzativi efficienti e di personale qualificato. Esse producono beni e servizi in conformità alle normative europee e nazionali per la garanzia di sicurezza e qualità dei prodotti utilizzati, garantendo la rintracciabilità dei prodotti e la quotidiana gestione integrata della logistica e del guardaroba. I processi di innovazione introdotti nell'attività produttiva e gestionale, hanno determinato anche una presenza crescente di personale ad alta qualificazione tecnica (ingegneri, esperti della qualità, informatici, energy manager).

*

Con riferimento a quanto sopra, e premesso che ASSOSISTEMA è assolutamente contraria alla pubblicazione di prezzi di riferimento non basati sulla scientificità del dato, è facilmente comprensibile l'interesse dell'Associazione a partecipare attivamente alla consultazione pubblica che ANAC ha inteso avviare in data 8 luglio u.s., sulla determinazione dei prezzi di riferimento in ambito sanitario del cd. servizio di lavanderia/lavano (art. 17, co. 1, lett. a) D.L. 6 luglio 2011, n. 98 e ss.mm.ii). Interesse che si concretizza con la necessità di evitare che i prezzi di riferimento ANAC possano essere applicati in modo strumentale ed improprio concorrendo, così, ad incidere sul già precario equilibrio di mercato (considerati i vari interventi di *spending review*), sulla qualità dei servizi sanitari e alberghieri erogati dalle strutture del sistema sanitario (con significativi riflessi sulla collettività e sugli operatori) e sulla tenuta occupazionale delle imprese.

*

Prima di entrare nel merito della consultazione, ASSOSISTEMA e le imprese associate intendono ringraziare ANAC per la trasparenza nell'informazione e per aver chiarito, ancora una volta, l'importanza di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in tutte quelle circostanze, come la fattispecie in esame, in cui l'oggetto dell'appalto fa riferimento ad attività eterogenee e complesse, e ANAC, AGENAS e ISTAT per l'apprezzabile sforzo profuso nel tentativo di recuperare, con le modalità di rilevazione adottate, un maggior dettaglio statistico (rispetto alla rilevazione del 2012) che consenta, attraverso lo spaccettamento del dato, di definire meglio tipologie di utenze e categorie di costo. Oltre a porre in campo un primo tentativo di armonizzazione delle variabili standard che caratterizzano la fornitura e il servizio in esame.

Nel merito delle osservazioni e con riferimento ad alcuni aspetti del documento di consultazione:

A) Fronte documento di consultazione – Titolo e caratterizzazione del servizio. La definizione lavanderia/lavano andrebbe sostituita e/o integrata con la seguente dicitura: SERVIZI SANITARI INTEGRATI DI LAVANOLO. Ciò in quanto, in sede di pubblicazione delle gare, l'oggetto dell'appalto generalmente non risulta correttamente specificato all'interno dei bandi di gara. La locuzione "lavano" assunta come riferimento, implica generalmente la fornitura di una gamma di prodotti e servizi che, come Anac ha potuto riscontrare con la presente rilevazione, vanno ben oltre la sola attività di lavaggio e noleggio dei tessuti utilizzati dalle Aziende sanitarie.

Questi prodotti e servizi hanno un costo del tutto autonomo, tale da non poter essere ricompreso nell'ambito dell'offerta economica parametrata esclusivamente sull'attività di lavano. Ciò implica una prima asimmetria informativa che genera equivoci sul piano concettuale e sul piano economico, producendo 1) uniformazione dei contratti a quelli con caratteristiche inferiori; 2) apertura alla concorrenza sleale e 3) ricorso al contenzioso.

Non a caso, infatti, il contratto di appalto dei servizi sanitari integrati di lavanolo rientra nella tipologia dell'appalto misto e come tale va disciplinato ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

B) Dati trasmessi dalle stazioni appaltanti, utilizzati ai fini dell'elaborazione dei prezzi di riferimento contenuti nel progetto di delibera – Considerazioni sulla valorizzazione delle variabili, sulla rappresentatività e sulla significatività statistica del campione. Da una approfondita analisi delle informazioni contenute nel database e da una elaborazione effettuata da ASSOSISTEMA, risulta che:

1) Le variabili: durata del contratto, dimensione dell'appalto (posti letto/numero operatori), numero strutture servite dal contratto, non sono valorizzate nella determinazione del prezzo di riferimento.

2) Al prezzo di riferimento “Giornata di degenza ordinaria” e “Operatore Sanitario”, ANAC fa corrispondere una categoria di utente, una tipologia di corrispettivo e una elencazione di servizi. Non si fa alcun riferimento al paniere e cioè ai quantitativi, al numero di cambi, alle tipologie dei prodotti, alle caratteristiche qualitative del servizio e alla dimensione territoriale dell'appalto, che hanno determinato il prezzo di aggiudicazione del contratto di appalto e su cui ANAC ha basato la sua elaborazione. Più precisamente, i prezzi di riferimento – così come determinati – non garantiscono una “genuina” omogeneizzazione dei contratti e quindi una coerente comparazione delle variabili prese a riferimento. Ciò determina:

a. Un altissimo rischio di impropria standardizzazione e di schiacciamento verso il basso di tutte le caratteristiche del servizio.

b. L'impossibilità di remunerare adeguatamente tutti i costi di produzione (fra cui, tra gli altri, il costo degli investimenti in biancheria ed attrezzature per l'attivazione e gestione degli appalti) e quindi la necessità di avere contratti la cui durata ragionevolmente sia superiore ai 5 anni (ciò al fine di consentire il completo ammortamento dei beni forniti in noleggio).

c. Valorizzazione forfettaria delle variabili e preclusione a interventi discrezionali di riduzione dei consumi e degli sprechi.

d. Taglio lineare.

e. Inefficienza.

f. Concorrenza sleale, dumping sociale, fallimento del mercato.

3) Il questionario non rileva l'esigenza di tessuti di sala operatoria.

4) Il 25° percentile scelto come prezzo di riferimento taglia fuori il 75% delle probabilità in cui ricadono i prezzi più alti. E' per tale ragione fondamentale spiegare bene a fronte di quel prezzo cosa è possibile acquistare affinché si soddisfi puntualmente l'esigenza di far emergere le “*differenze significative dei prezzi unitari*”.

1. Le ragioni dell'intervento dell'Autorità

Al punto 1, co.1, del documento di consultazione, ANAC ha inteso richiamare il quadro normativo a cui fa riferimento la propria attività in materia di prezzi di riferimento e al co. 2 gli obiettivi che con tale previsione il legislatore intende perseguire.

In tal senso, ANAC deve fornire “*alle regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento ...omissis... alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi ...omissis... servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché la pubblicazione sul sito web dei*

prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi”. I suddetti prezzi di riferimento devono avere “valenza regolatoria finalizzata alla riduzione della spesa pubblica per contratti pubblici relativi all’acquisto di beni e servizi in ambito sanitario, in quanto la norma prevede che “Qualora sulla base dell’attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento”.

Alla luce di quanto sopra esposto, ASSOSISTEMA chiede ad ANAC, al fine di evitare interpretazioni diverse e pericolosissime dal punto di vista della sostenibilità del mercato, di precisare – al momento della pubblicazione - che tali prezzi costituiscono parametri di riferimento a cui - a fronte di relativi e determinati servizi le Regioni, per il tramite degli Enti appaltanti, devono tendere in quelle occasioni di contratto in cui emergano differenze significative dei prezzi unitari superiori al 20%. Infatti, ANAC a pagina 6 del documento di consultazione, ultimo paragrafo, 2°, 3° e 4° rigo, precisa “*laddove i contratti utilizzati nell’analisi che presentano prezzi superiori a quello di riferimento si allineassero a quest’ultimo, è possibile attendersi un risparmio nell’ordine del 21% della spesa sostenuta*”.

Il tutto rilevabile anche dall’analisi dei dati riportati del file allegato alla presente consultazione “*il risparmio rispetto ai prezzi posti a base d’asta nei contratti analizzati (cfr. Dati trasmessi servizio lavanderia lavanolo – formato xcel)*”.

E, pertanto, che essi non costituiscono in alcun modo prezzi di riferimento da porre a base d’asta nelle procedure di gara pubbliche.

Ciò in quanto, assumere a base d’asta il prezzo di riferimento indicato da ANAC, significherebbe minare alle fondamenta il solido e corretto principio - che il legislatore ha inteso affermare e che ANAC ha correttamente richiamato nel documento di consultazione - di un risparmio della spesa finalizzato al recupero dell’efficienza senza “*colpire in maniera indistinta sia le strutture sanitarie inefficienti sia quelle virtuose*” che varrebbe come principio tale e quale per le imprese del settore rappresentato da ASSOSISTEMA.

2.2. L’approccio metodologico utilizzato

Il metodo utilizzato da ANAC nella rilevazione dei dati, ha consentito la standardizzazione del servizio *ex-post* (ossia dopo la rilevazione delle risposte delle SA ai questionari utilizzati).

Ciò ha permesso di determinare i prezzi di riferimento rispetto a categorie omogenee di contratti e di identificare i servizi aggiuntivi con caratteristiche rilevanti in termini di influenza sui corrispettivi analizzati.

Come opportunamente sottolineato da ANAC “la corretta individuazione delle caratteristiche rilevanti costituisce un passaggio cruciale dell’analisi. Ai fini della determinazione del prezzo di riferimento, è infatti essenziale definire con precisione le categorie di contratti che, avendo caratteristiche o combinazioni di caratteristiche analoghe, possono essere considerati tra di loro omogenei e, quindi, realmente confrontabili in termini di prezzo.

E', pertanto, ad avviso della scrivente, necessario precisare chiaramente che:

a) il prezzo di riferimento indicato da ANAC per tutte le tipologie di corrispettivo esclude tutti i servizi aggiuntivi di cui all'elenco 1 e di seguito specificati:

- s.a.1 fornitura di monouso;
 - s.a.2 distribuzione ai locali del committente (guardaroba) con gestione a cura dell'appaltatore;
 - s.a.3 distribuzione (consegna/ritiro) alle aree di destinazione finale (guardaroba di reparto/unità operativa/servizio);
 - s.a.4 distribuzione biancheria confezionata mediante sistemi automatici;
 - s.a.5 manutenzioni straordinarie;
 - s.a.6 ristrutturazioni a carico dell'impresa;
 - s.a.7 attrezzature;
 - s.a.8 lavanderia di proprietà della stazione appaltante;
 - s.a. 9 disponibilità di magazzini uffici a carico della stazione appaltante;
 - s.a. 10 chip per l'identificazione e rintracciabilità dei capi;
- oltre ai tessuti di sala operatoria (che potrebbero essere integrati da eventuali prodotti in monouso per sala operatoria).

b) che il corrispettivo "base" del servizio di lavanolo del paziente ordinario "a giornata di degenza ordinaria" (sia nel caso di gara aggiudicata all'OEPV sia nel caso di gara aggiudicata al massimo ribasso), e corrispondente rispettivamente all'importo di € 3,30767 e di € 3,04000 esclude tutti i servizi aggiuntivi di cui all'elenco 2 e di seguito specificati:

- Costi del dipendente;
- Costi del posto letto;
- Corrispettivo per paziente in DH;
- Corrispettivo per paziente in DS;
- Corrispettivo per paziente in RSA;
- Corrispettivo per il pronto soccorso – PS;
- Corrispettivo per i trattamenti dialitici – TD.

Con riferimento, invece, alla estensione della metodologia statistica utilizzata da ANAC e ISTAT per determinare il prezzo di riferimento del servizio di pulizia e sanificazione, ci preme invocare prudenza nell'assimilare *tout court* i due servizi. Pur avendo entrambi i servizi le stesse finalità, garantire la sicurezza igienica degli ambienti (pulizie) e dei prodotti (lavanolo) il processo produttivo attraverso cui tali servizi sono erogati è diverso. L'esistenza di impianti industriali di grandi dimensioni e a forte intensità occupazionale determinano l'incidenza di costo di una gamma di fattori di produzione (impianti, tecnologie, utilities, biancheria, lavoro, ecc.) non trascurabile.

Come meglio sopra specificato (lett. B, punti 1 e 2), occorre, inoltre, precisare le variabili che caratterizzano l'omogeneità delle informazioni e quindi il prezzo di riferimento: es. dimensione strutturale della gara (quanti i punti di distribuzione e su quale estensione di territorio), dotazione operatori sanitari (n. di cambi e composizione della dotazione), ecc.

Per quanto riguarda, invece, la lista delle opzioni sulle unità di misura, il questionario utilizzato non rileva le macro attività ambulatoriali (es. Mac – Bic – Boca) e gli interventi chirurgici. Pertanto, i parametri individuati dall'ANAC non risultano esaustivi del servizio in quanto non valorizzano le

evoluzioni organizzative e prestazionali intervenute nella sanità pubblica (es. diminuzione del numero e dei giorni di degenza ordinaria a favore di nuove forme di prestazioni sanitarie).

Tutto ciò avvalorava quanto affermato dalla scrivente nei paragrafi precedenti circa l'impossibilità di utilizzare un prezzo di riferimento forfetario che tagli fuori il 75% dei casi in cui evidentemente queste prestazioni erano invece considerate.

A tale riguardo, l'EBLI (Ente bilaterale della categoria) ha elaborato, in collaborazione con l'Università Bocconi, i costi medi del servizio sanitario integrato di lavanolo. Gli stessi dimostrano una significativa differenza fra costi medi sostenuti dalle imprese del settore per svolgere il servizio e prezzi di riferimento indicati da ANAC.

Infine, relativamente all'ultimo comma del presente paragrafo, si richiama ancora l'attenzione sull'importanza di chiarire che il prezzo di riferimento indicato da ANAC è un parametro a cui tendere e non un valore da assumere come base d'asta nelle procedure di gara. Ciò proprio al fine di scongiurare quanto correttamente evidenziato da ANAC circa la necessità di ridurre l'asimmetria informativa presente nella PA e il ricorso, di fatto, a tagli lineari che avrebbero il solo svantaggio di andare a colpire in maniera indistinta sia le strutture sanitarie inefficienti sia quelle virtuose.

2.3 I prezzi di riferimento per le unità di misura a “chilogrammo” e a “capo”.

Da una analisi dei dati, effettuata da parte di ASSOSISTEMA sui dati trasmessi dalle stazioni appaltanti che hanno risposto al questionario, sembrerebbe che la percentuale del circa 20%, rispetto al peso contrattuale specifico dell'unità di misura “a chilogrammo” e “a capo” sul fatturato complessivo annuo non corrisponda alle percentuali da noi calcolate.

Nell'auspicare un chiarimento in tal senso, e prendendo nel frattempo per buono il dato fornito da ANAC, è opportuno tenere presente che la scarsità dei dati relativi al:

- 1) prezzo a “chilogrammo” è determinata dal fatto che trattasi di un indicatore obsoleto ed utilizzato dal mercato in via molto residuale, sia perché superato da indicatori di costo associati alle più recenti tipologie di utenze (prezzo a degenza ordinaria, DH, DS, ecc.), sia perché in esso si insidiano tutte le criticità dell'inefficienza del servizio (mancato controllo dei consumi, variabilità del peso da asciutto a umido, ecc.).
- 2) prezzo a “capo” è determinata dal fatto che trattasi di un nuovissimo indicatore a cui stanno tendendo i più importanti Enti appaltanti e che ASSOSISTEMA ritiene essere, al momento, il più valido sia perché più trasparente da un punto di vista della gestione dei dati, sia perché più idoneo a identificare esattamente le quantità e quindi i consumi, con un vantaggio notevole sul fronte della riduzione degli sprechi e delle inefficienze.

A tale riguardo, proprio in funzione di quanto sopra detto, siamo a precisare quanto segue:

- 1) Il criterio del 25° percentile in tale circostanza non ha alcun senso in quanto, nelle pochissime rilevazioni effettuate (il 20% dell'importo contrattuale annuo complessivo relativo a tutti i dati rilevati), vi è una estrema eterogeneità tra il prezzo più basso ed il prezzo più alto.
- 2) L'incidenza delle rilevazioni effettuate per il prezzo a capo sul numero totale dei questionari trasmessi è troppo bassa; pertanto, il prezzo indicato non soddisfa le caratteristiche di rappresentatività e significatività che deve avere il prezzo assunto come riferimento;

3) Il prezzo a capo per il solo servizio di lavaggio è stato equiparato – erroneamente - a quello del servizio di lavano, ritenendo la quota di noleggio non influente sul prezzo finale. Il noleggio ha un costo, che - se ritenuto influente – può star a significare: 1) o che si sia sopravvalutato il costo a “chilogrammo” 2) o che si sia sottostimato il costo a “capo”. Sia nell’uno, sia nell’altro caso si va a generare un’asimmetria informativa che ANAC, con la presente consultazione, ha dichiarato di voler scongiurare.

4) Con riferimento all’ultimo comma del paragrafo, non si comprende, per le ragioni evidenziate al punto 2) circa la scarsa rappresentatività e significatività del dato rilevato, come si possa affermare che *“l’analisi statistica non ha evidenziato un’influenza significativa sui corrispettivi comunicati e (che ndr) pertanto, in generale, non appaiono giustificabili differenze di corrispettivo imputabili alla loro inclusione nel servizio”*.

2.5 Il prezzo di riferimento del lavano del paziente ordinario misurato “a giornata di degenza ordinaria”: il ruolo del criterio di scelta del contraente.

Con riferimento all’influenza del criterio di aggiudicazione sul prezzo di riferimento, occorrerebbe analizzare nel merito come si consegue il maggior risparmio registrato nelle aggiudicazioni con criterio del massimo ribasso.

Da nostre osservazioni, avvenute sulla base dei dati a disposizione, seppure mediamente l’importo dell’appalto e i corrispettivi unitari siano inferiori, nel caso del massimo ribasso rispetto all’offerta economicamente più vantaggiosa, il campione analizzato risulta notevolmente sbilanciato e pertanto non attendibile (v. Figura 1).




Figura 1

Allegato “A” 1) Prezzi di riferimento del lavano:

1.1. Unità di misura giornaliera: a giornata di degenza ordinaria per il paziente in regime di ricovero ordinario – *Tab. 1*. Le analisi effettuate da Assosistema, basate sull'elaborazione dei dati disponibili, mostrano una alta variabilità delle informazioni statistiche. Dopo il tentativo di omogeneizzazione dei dati, avvenuta attraverso l'eliminazione dei valori non funzionali allo scopo, è emerso un parametro di riferimento al 25° percentile diverso da quello indicato da ANAC sia nel caso in cui si considerino i servizi aggiuntivi sia nel caso non vengano considerati. In entrambi i casi si tratta di valori maggiori.

*

Pur tuttavia, è possibile ipotizzare un paniere di prodotti e servizi a cui ricondurre il primo prezzo di riferimento indicato da ANAC, in € 3,30 per giornata di degenza ordinaria, esemplificandone nella tabella che segue la relativa tipizzazione standard:

Dispositivo tessile	Consumo medio per giornata di degenza
Lenzuola	n.2
Federa	n.1
Traversa	n.1
Copriletto	n.0,75
Telino	n.1
Servizio di noleggio, sanificazione e consegna al Cliente senza gestione del guardaroba	incluso

Su questo aspetto siamo disponibili ad approfondimenti congiunti qualora necessario.

CONCLUSIONI

Come anticipato in premessa, ASSOSISTEMA e le imprese associate, con la partecipazione alla presente consultazione pubblica intendono offrire ad ANAC il proprio contributo di esperienza maturata nel settore affinché si possa giungere alla determinazione di un prezzo di riferimento oggettivo, congruo e coerente rispetto al valore del servizio erogato.

Qualora, ANAC, con la pubblicazione dei prezzi di riferimento intenda offrire alle Stazioni Appaltanti anche dei parametri da assumere come base d'asta nella pubblicazione delle gare, si ritiene assolutamente necessario che sia fornito un *range* di riferimento e non un parametro puntuale ed assoluto che verrebbe (come dal 2012 sta accadendo nella pratica) automaticamente messo a base d'asta nelle gare, generando fenomeni distorsivi sul mercato da cui le imprese sarebbero costrette a difendersi.

Tale pratica, oltre ad avere un impatto devastante dal punto di vista dell'equilibrio del rapporto fra domanda e offerta, andrebbe a generare un utilizzo improprio del dato rispetto a quanto indicato dal legislatore all'art. 17, co. 1, lett. a), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 e ss.mm.ii

Fiduciosi in un riscontro positivo a quanto sopra, si resta a disposizione per eventualmente collaborare alla determinazione di standard di riferimento omogenei a cui associare quantità, caratteristiche e prezzo del servizio sanitario integrato di lavanolo.

Cordialmente.

3) LINEA STERILE S.p.A. - Alessandro Senni (Direttore Amministrativo)

In riferimento alle Consultazioni avviate da Codesta Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione relative al progetto di determinazione dei prezzi di riferimento del servizio di lavanderia/lavanolo, a seguito dell'analisi dei documenti pubblicati sul sito istituzionale, siamo con la presente ad inviare le nostre osservazioni sui criteri adottati per il calcolo dei prezzi di riferimento.

Le nostre osservazioni vertono in particolare sui criteri utilizzati per il calcolo del prezzo di riferimento con unità di misura "a capo", tipicamente utilizzato negli appalti con remunerazione a consumo che, a differenza degli appalti con remunerazione forfettaria (basata ad esempio sul numero di giornate di degenza o il numero di operatori sanitari), elimina qualsiasi incertezza contrattuale in quanto l'Ente paga esclusivamente il materiale consumato: il corrispettivo è perciò definito secondo un principio di massima trasparenza, sulla base di un listino (offerta economica aggiudicata) indicante il prezzo per ogni singolo articolo e gli ordini di materiale inviati dalla Stazione appaltante alla lavanderia fornitrice del servizio di lavanoleggio.

Si ritiene utile in primis riportare un dettaglio, filtrato dal file excel allegato alla delibera dell'Autorità, dei dati per il "prezzo a capo" trasmessi dalle Stazioni Appaltanti ed utilizzati ai fini dell'elaborazione dei prezzi di riferimento contenuti nel progetto di delibera.

Articolo	Prezzo min rilevato da questionario ANAC	Prezzo max rilevato da questionario ANAC	Diff. % MAX / MIN Prezzo	Prezzo di rif. ANAC senza chip	Prezzo di rif. ANAC con chip	N. osservazioni trasmesse	Incidenza su 216 questionari
CAPO_TRAVERSE	€ 0,3022	€ 0,7320	142%	€ 0,33000	€ 0,45000	38	18%
CAPO_COPRILETTO	€ 0,0540	€ 2,2090	3991%	€ 0,90000	€ 1,30000	38	18%
CAPO_FEDERE	€ 0,1343	€ 0,4500	235%	€ 0,15000	€ 0,29000	38	18%
CAPO_LENZUOLA	€ 0,3456	€ 0,9800	184%	€ 0,54700	€ 0,63241	38	18%
CAPO_CAMICI	€ 0,5300	€ 2,9874	464%		€ 1,18000	17	8%
CAPO_CASACCHE	€ 0,2400	€ 2,3816	892%		€ 1,16000	17	8%
CAPO_PANTALONI	€ 0,2400	€ 2,4140	906%		€ 1,11000	17	8%
CAPO_MAGLIETTE	€ 0,2000	€ 1,9000	850%		€ 0,91008	13	6%

Dall'analisi sopra indicata della costruzione dei prezzi di riferimento a capo effettuata da ANAC, si desume quanto segue:

A) Una differenza tra il prezzo minimo rilevato ed il prezzo massimo, (inerente allo stesso articolo), che va dal 142% fino al 3991%.

B) Le motivazioni di questo range altissimo, fra i vari prezzi riguardanti lo stesso articolo, ipotizziamo che siano le seguenti:

B1) Mancata distinzione nella raccolta dei prezzi all'interno dello stesso articolo tra il prezzo riferito al servizio di lavanoleggio o esclusivamente al servizio di solo lavaggio. Rammentiamo che l'incidenza del costo del solo noleggiato incide sul totale del capo lavato e noleggiato per circa il 30%. Ipotizziamo quindi che il prezzo a capo per il servizio di solo lavaggio sia stato equiparato erroneamente a quello del servizio di lavano, forse considerando il noleggio non influente sul prezzo finale o che le Stazioni Appaltanti, nella trasmissione dei dati non abbiano differenziato i servizi. Tutto questo pregiudica la correttezza della distribuzione utilizzata per il calcolo del prezzo di riferimento.

B2) Elevata eterogeneità dei capi collegati allo stesso articolo di riferimento, cioè capi riconducibili per tipologia allo stesso articolo, ma con una limitatissima omogeneità.

C) L'incidenza delle rilevazioni effettuate per il prezzo con unità di misura "a capo" sul totale dei questionari trasmessi è molto bassa mettendo quindi in discussione l'attendibilità del prezzo di riferimento rilevato.

D) Il 25° percentile esclude di fatto il restante 75% della distribuzione che presenta prezzi più alti, non può essere pertanto considerato rappresentativo (di riferimento) del servizio. Il criterio del 25° percentile non avrebbe assolutamente senso nel caso del prezzo a capo in quanto, nelle poche rilevazioni effettuate (circa il 20% dell'importo contrattuale annuo complessivo relativo a tutti i dati rilevati), c'è un'estrema eterogeneità tra il prezzo più basso ed il prezzo più alto rilevato inerente lo stesso capo.

E) Dal file excel allegato alle consultazioni non si riesce a verificare come è stato fatto il calcolo del percentile del prezzo di riferimento con unità di misura "a capo". Sarebbe auspicabile, considerata l'importanza del progetto e le possibili ricadute sugli operatori economici, la pubblicazione da parte di Codesta Spett.le Autorità della procedura del calcolo effettuato con il dettaglio dei vari passaggi.

F) Nei dati dei prezzi a capo, comunicati dalle Stazioni Appaltanti e riportati nel file excel allegato alle consultazioni, si ripetono più volte righe con quantità e prezzi uguali. Tale anomalia è stata individuata, filtrando il file excel, sugli articoli "Capo__Lenzuola", "Capo_federe", "Capo_traverse", "Capo_copriletto". La criticità riscontrata potrebbe essere sintomo di errori nella trasmissione dei dati o nella valutazione degli stessi, compromettendo di fatto la correttezza della distribuzione utilizzata per il calcolo del percentile del prezzo di riferimento a capo.

G) Dall'analisi del documento tecnico sembra che il prezzo di alcuni capi di biancheria piana (lenzuola, federe e copriletto) sia influenzato da servizi quali distribuzione con sistemi automatici e manutenzioni straordinarie. Solo le federe sono influenzate dalla presenza di microchip. Considerato che non esistono, ad oggi, sistemi di distribuzione automatica della biancheria piana e non vi è motivo per cui il prezzo di solo alcune tipologie di capi di biancheria piana sia influenzato da servizi accessori o di tracciabilità, si presume che possano essersi verificati errori nella valutazione o nella trasmissione dei dati da parte delle Stazioni Appaltanti compromettendo la correttezza della distribuzione utilizzata per il calcolo del percentile del prezzo di riferimento a capo.

H) I prezzi di riferimento con unità di misura "a capo", così come sono stati calcolati non tengono in alcun modo conto della qualità dei capi e delle modalità del servizio fornito, entrambi estremamente eterogenei; viene considerato allo stesso modo un servizio con parametri di innovazione e qualità alti ed un servizio senza alcun parametro di qualità. Tutto ciò mette a rischio la qualità igienico-sanitaria del servizio, collegata ad un potenziale aumento di infezioni ospedaliere e di ulteriori aumenti di costi a carico dei presidi ospedalieri.

I) Varie centrali di acquisto applicano esclusivamente il meccanismo di corrispettivo a consumo in quanto il sistema a giornata di degenza ha in sé il difetto storico ineliminabile della forfettizzazione ed impossibilità di controllo dei consumi e delle prestazioni (il corrispettivo è forfettario indipendentemente dai consumi reali). Il corrispettivo a capo, rispetto a quello per giornata di degenza, elimina completamente l'alea contrattuale insita in un corrispettivo forfettario, tanto si consuma e tanto si paga rendendo più flessibile il servizio, sia a livello di spesa e sia a livello igienico-sanitario, indirizzando i consumi laddove è maggiore o minore la necessità.

Lo studio, la metodologia incontrovertibile, i parametri di qualità ed innovazione rigorosamente applicati nello studio effettuato dalla SDA Bocconi inerenti il nostro settore, sono stati di riferimento nell'analisi dei costi e qualità dei servizi per numerose centrali d'acquisto, le quali non avevano analizzato il corrispettivo a g/degenza in quanto scollegato ai consumi reali, consapevoli che il committente/utilizzatore è responsabile dei propri consumi e decidendo quali articoli consumare ed i relativi quantitativi può sempre verificare l'appropriatezza del servizio. Ugualmente, il criterio di corrispettivo a capo obbliga il fornitore alla costante assunzione di responsabilità, sempre misurabile e verificabile, che il proprio servizio sia puntuale ed efficace e che la qualità erogata corrisponda a quella offerta.

Visto quanto sopra, fiduciosi che le criticità segnalate siano valutate da Codesta Spett.le Autorità al fine di un'oggettiva analisi dei prezzi di riferimento, coerente con i costi del settore e mirata ad una corretta razionalizzazione della spesa che non pregiudichi tuttavia il livello qualitativo dei servizi forniti alla collettività, assicurando la nostra totale disponibilità a partecipare attivamente con ANAC ad incontri inerenti l'analisi ed i parametri da utilizzare per i prezzi di riferimento, porgiamo distinti saluti.